

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

Disciplina per l'esecuzione dei lavori in economia e l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi

art. 64 comma 4 Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i.

art. 125 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti)

TITOLO I

Lavori in economia

Art. 1

Ambito di applicazione

Il Titolo I del presente provvedimento disciplina i lavori che possono essere eseguiti in economia, in attuazione e nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, da parte del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Art. 2

Normativa di riferimento

I lavori eseguibili in economia previsti nel presente provvedimento sono disciplinati dalla Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., dalle Leggi regionali 12 luglio 2011 n.12 ed 11 aprile 2012 n.24, dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 Parte II Titolo II, Titolo III Capo I, Parte I, IV e V, così come recepito dalla legge regionale 12/2011, e dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, così come recepito dal DPRS 31 gennaio 2012, n. 13, dal Codice Civile, dal Codice di Procedura Civile, e da tutte le altre norme e disposizioni inerenti la materia oggetto del presente provvedimento.

Art. 3

Categoria dei lavori

Ai sensi del comma 6 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., i lavori che, conformemente al disposto dell'art. 64 della legge regionale 06/04/96 n. 16 e s.m.i., sono di norma eseguibili in economia a cura del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, riguardano le seguenti categorie di opere:

1. interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
2. nuove opere di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, e costituzione di fasce boschive;
3. interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
4. interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi e dalle avversità parassitarie;
5. interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette
6. tutti gli interventi gestionali di carattere selvicolturale, di costruzione e manutenzione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, anche a scopi educativi e turistici, faunistici e sperimentali, comunque connessi con la gestione dei compendi di proprietà pubblica e/o privata a qualsiasi titolo amministrata dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
7. tutte le opere, i lavori, l'acquisto di materiali, beni e servizi, comunque denominati, che rientrino nella sfera di competenza degli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
8. interventi finalizzati alla tutela ed al miglioramento ambientale ed alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
9. interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale ed ambientale ed alla Rete Natura 2000;

10. cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti di importanza comunitaria (SIC) delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
11. cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;
12. cura, pulizia e manutenzione delle aree verdi pubbliche, dei siti archeologici, miniere di zolfo, delle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;
13. interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;

Art. 4 **Tipologia dei lavori**

Ai fini di una loro migliore definizione si elencano di seguito i lavori, di cui alla L.R. 16/1996 e s.m.i. e al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che per la loro natura possono essere eseguiti in economia:

1. lavori di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati, miglioramento dei boschi e ricostituzione boschiva, rimboschimento di terreni degradati, difesa e stabilizzazione del suolo e lavori di sistemazione idraulico-pascoliva ed idraulico-agraria, con o senza alberatura;
2. lavori selvicolturali e di manutenzione di boschi e rimboschimenti, compreso l'allestimento mercantile e la trasformazione dei relativi prodotti, nonché la prima trasformazione e la valorizzazione dei prodotti secondari o accessori delle foreste;
3. impianto, ampliamento e gestione tecnica dei vivai dei Centri di conservazione del germoplasma forestale e dei vivai, compresa la raccolta e l'acquisto di semi, piante, concimi, torba, compost e quanto altro necessario per la conduzione razionale degli stessi;
4. lavori connessi alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso azioni di difesa dei boschi e della vegetazione;
5. lavori per l'esercizio di interventi connessi con la tutela e la difesa dell'ambiente, la valorizzazione ambientale in funzione educativa e turistico-ricreativa dei boschi e delle aree naturali protette, aree attrezzate, sentieristica e percorsi didattici, nonché infrastrutture connesse con la fruizione anche turistico-ricreativa dei boschi e delle aree naturali protette, formazione e gestione di arboreti e giardini botanici per scopi scientifici e divulgativi;
6. lavori connessi con le attività faunistiche, comprese le spese veterinarie, la costruzione di recinti di allevamento e cattura della selvaggina, nonché di altre infrastrutture funzionali a tale servizio oltre alla realizzazione di censimenti ed indagini di consistenza, ambientamento e stato sanitario delle popolazioni faunistiche;
7. lavori di natura agroforestale, di manutenzione colturale, cura e pulizia attraverso scerbatura meccanica e manuale, di parchi, siti archeologici, miniere di zolfo, siti di importanza comunitaria (SIC) delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), delle aree di proprietà del demanio marittimo, di fiumi, torrenti e laghi, delle aree verdi di scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e degli stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine, e del verde pubblico di proprietà dei Comuni;
8. lavori connessi alla realizzazione di popolamenti forestali, opere o infrastrutture di qualsiasi natura, anche a carattere sperimentale e dimostrativo, per i quali non possa esserne differita l'esecuzione e/o che si renda necessaria per la gestione, il

- governo, la tutela e la conservazione dei boschi di proprietà del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o in gestione allo stesso, per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
9. lavori connessi alla confinazione di complessi boscati di competenza;
 10. lavori per la costruzione, manutenzione, adeguamento e gestione di fabbricati di servizio, centri visitatori, opifici, officine ed autorimesse con impianti connessi, serre, piccole opere di elettrificazione, linee telefoniche interne ed altri impianti tecnologici, strade e piste di servizio con relativi manufatti, recinzioni, laghetti collinari, vasconi antincendio, acquedotti, impianti di irrigazione, captazione sorgenti, ricerche idriche anche a mezzo di trivellazioni;
 11. lavori d'elaborazione di cartografia tematica, ivi comprese le riprese aeree, la fotointerpretazione e la restituzione aereofotogrammetrica, la predisposizione di ortofotocarte, compresa la fornitura dei dati relativi, memorizzati su supporti magnetici;
 12. lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti, e tutte le procedure ad evidenza pubblica;
 13. lavori presso le sedi delle Strutture centrali e periferiche del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e relative articolazioni funzionali.

Art. 5 **Esecuzione dei lavori e limiti di spesa**

Le opere ed i lavori elencati negli articoli 3 e 4 e la cui realizzazione è prevista in economia a cura del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, finanziati con fondi del bilancio della Regione, come quelli finanziati con fondi extrabilancio, statali o comunitari, possono essere eseguiti:

- a) in Amministrazione Diretta;
- b) per Cottimo Fiduciario.

Ai sensi del comma 5 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad euro 200.000, fatti salvi i casi previsti dalla Legge regionale 11 aprile 2012 n.24 e nel seguito rappresentati.

Nell'ambito delle attività gestionali e di manutenzione forestale dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali di cui all'art.29 lett. d, e, f, g, h, i, j, k della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., e delle attività complementari di cui all'art. 14 della medesima Legge regionale così come integrato dall'art. 25 comma 1 della legge regionale 15 maggio 2013 n.9, i lavori di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art.4 del presente provvedimento, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale 11 aprile 2012 n. 24, possono essere eseguiti in economia per amministrazione diretta, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Le opere edilizie da realizzarsi nell'ambito delle attività di cui al comma precedente del presente articolo, ed i lavori di cui ai punti 10, 11 e 12 dell'art.4 del presente provvedimento, possono essere eseguiti in economia per amministrazione diretta, e per gli stessi si applicano le norme generali sulle opere pubbliche di cui all'art 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163, ed il limite di spesa complessiva non può essere superiore a 50.000 Euro.

Nessun lavoro, comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente provvedimento può essere

artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Per l'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, così come disciplinato dal Titolo III Capo I della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., si avvale della prestazione d'opera:

- a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
- b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali;
- c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
- d) di un contingente di operai per cinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali.

Per l'esecuzione dei lavori medesimi vengono impiegati materiali, attrezzature, utensili, macchine operatrici e mezzi acquistati o da acquistare o presi a nolo dall'Amministrazione oppure di proprietà o già in uso alla stessa.

Sono eseguiti a Cottimo Fiduciario i lavori e le relative provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone, ditte o imprese. Ai sensi del comma 8 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 e sino ad euro 200.000, IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell'Elenco degli operatori economici predisposto dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, di cui al successivo art. 19, ovvero sulla base di indagini di mercato.

Per lavori di importo inferiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, sentito il Dirigente responsabile dell'Ufficio attuatore dei lavori, con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Procedura per l'affidamento di lavori a mezzo cottimo fiduciario

L'esecuzione di lavori in economia a mezzo cottimo fiduciario, di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e sino ad euro 200.000, con esclusione dell'I.V.A., avviene attraverso l'affidamento ad operatori economici ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'affidamento è preceduto da consultazione con lettera d'invito, corredata da capitoli speciali d'appalto o da appositi disciplinari d'onere, a non meno di cinque imprese selezionate con criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra quelle iscritte, al momento dell'indagine stessa, nell'Elenco degli operatori economici predisposto dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, di cui al successivo art. 19, ovvero sulla base di indagini di mercato, purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la realizzazione dell'opera.

La lettera d'invito dovrà riportare:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) le qualità e le modalità di esecuzione evidenziando la possibilità di affidamento e/o la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;

- d) le eventuali garanzie richieste;
- e) i criteri di scelta del contraente;
- f) il prezzo complessivo, i prezzi unitari e le quantità delle singole voci che compongono la spesa;
- g) modalità di gara ed aggiudicazione (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
- h) le modalità di pagamento;
- i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla prestazione da espletare;
- j) la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte;
- k) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
- l) il termine massimo di ricevimento delle offerte, normalmente non inferiore a giorni 10 dalla data di invio della lettera d'invito;
- m) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione della prestazione;
- n) il codice identificativo di gara "CIG" rilasciato dal sistema informativo di monitoraggio dell'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP", rilasciato dal sistema MIP/CUP;

La lettera d'invito deve contenere, altresì, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI (Documento unico valutazione rischi) ove necessari.

La gara informale si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste e delle offerte in giorno ed ora prestabiliti nella lettera di invito. Le offerte sono esaminate da una commissione all'uopo nominata dalla stazione appaltante ed è composta da tre componenti di cui un dirigente che la presiede e da due funzionari e/o istruttori individuati in relazione alla natura dei lavori da acquisire. L'aggiudicazione dovrà avvenire in favore dell'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte e ristrette o negoziate. I metodi di verifica della congruità delle offerte devono essere specificate nella lettera d'invito e comunque nel rispetto della normativa vigente.

A conclusione della gara informale l'affidamento dei lavori è disposto con determinazione del Dirigente che contiene tutte le condizioni riportate nella lettera di invito e la dizione con la quale l'atto assume valore contrattuale.

L'atto di cottimo dovrà indicare, in particolare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- b) i prezzi unitari per i lavori, e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti

g) le garanzie a carico dell'esecutore

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Entro il limite massimo di 40.000,00 Euro (IVA esclusa), l'affidamento di lavori in economia, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dovrà avvenire previa consultazione di almeno tre operatori economici, inseriti nell'Elenco degli operatori economici predisposto dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, mediante procedura negoziata di cui al comma 6 dell'art. 57 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.,

Art. 7

Struttura organizzativa e personale responsabile

Data la natura pubblica del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e la sua struttura organizzativa, le opere ed i lavori oggetto del presente provvedimento vengono ricondotti, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, sotto la responsabilità, le competenze e le funzioni proprie delle seguenti figure:

- Dirigente Generale del Dipartimento;
- Dirigente responsabile dell'Ufficio attuatore dei lavori;
- Dirigente, funzionario direttivo tecnico o altro funzionario con profilo tecnico-amministrativo adeguato dell'Ufficio centrale o periferico incaricato della progettazione dei lavori;
- Dirigente, funzionario direttivo tecnico o altro funzionario con profilo tecnico-amministrativo adeguato dell'Ufficio centrale o periferico incaricato della direzione dei lavori;
- Dirigente, funzionario direttivo tecnico o altro funzionario con profilo tecnico-amministrativo adeguato dell'Ufficio centrale o periferico incaricato del collaudo dei lavori.

Art. 8

Il Responsabile Unico del Procedimento

Per ogni singolo lavoro oggetto del presente provvedimento il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale procede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni ed i compiti contemplati dall'art.10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006).

Il Responsabile Unico del Procedimento ha la diretta responsabilità e la vigilanza di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere da realizzare. Esso deve essere in possesso del titolo di studio adeguato alla natura delle opere da realizzare, ed avere idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio attuatore dei lavori provvede a dare le linee programmatiche nella scelta degli interventi e coordina le fasi della progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera unitamente al Responsabile del Procedimento. Lo stesso, inoltre, esegue il monitoraggio dei lavori rispetto all'avanzamento della spesa.

Il Responsabile del procedimento può svolgere le funzioni di progettista e di direttore dei lavori nei casi previsti dalla legge.

Art. 9 **Attività di progettazione**

Entro il 31 ottobre di ciascun anno i Dirigenti responsabili degli Uffici del Dipartimento predispongono, ciascuno per le proprie competenze, l'elenco dei lavori sottoposti alla disciplina del presente provvedimento di importo superiore ad € 100.000,00 da inserire nel Programma Triennale delle OO. PP. del Dipartimento e nel relativo Elenco Annuale dei lavori per il successivo esercizio finanziario.

L'Elenco Annuale comprenderà tutti gli interventi che gli Uffici riterranno utili sotto l'aspetto tecnico-gestionale e finanziario al fine di prontamente avviare gli annuali interventi di carattere selvicolturale (siano essi manutentori, di impianto, ricostituzione etc) o connessi alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e le avversità parassitarie, destinati al miglioramento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale e naturalistico dell'isola, e nel contempo necessari a consentire il mantenimento dei livelli di garanzia occupazionale previsti dalla normativa di settore.

Ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento della pubblica amministrazione, nella predisposizione dell'Elenco annuale dei lavori ciascun Ufficio dovrà prevedere, con riferimento ad omogenee tipologie e natura delle lavorazioni, la redazione di un singolo progetto esecutivo per ciascun distretto forestale prescindendo, in caso di realizzazione in economia per amministrazione diretta, dai limiti d'importo imposti dall'art.125 del D.Lgs 163/2006 così come stabilito dalla legge regionale 11 aprile 2012 n. 24.

Solo in caso di oggettiva difficoltà esecutiva sarà consentita la redazione di più progetti per la medesima tipologia di lavorazione su un singolo distretto.

Le prestazioni relative alla progettazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono di norma espletate dal personale tecnico, ciascuno per le proprie competenze, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale. In assenza di personale idoneo e per gli interventi di cui ai punti 10, 11 e 12 dell'art. 4 del presente provvedimento, si può procedere con l'attribuzione di incarichi secondo le modalità di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006).

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio attuatore dei lavori, qualora delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento, sentito il Responsabile Unico del procedimento, costituisce il gruppo di progettazione, formato dal personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste. I progetti sono firmati dai dipendenti designati per la progettazione ed abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Ufficio stesso ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 10 **Elaborati progettuali**

Per i lavori da eseguirsi economia, in amministrazione diretta o a mezzo cottimo fiduciario, finanziati con fondi di bilancio regionale o con destinazione specifica e vincolata (statali, comunitari etc), i progetti esecutivi conterranno di norma i seguenti elaborati:

1. Relazione generale tecnico-descrittiva degli interventi da realizzare;
2. Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000;
3. Carta della vegetazione;
4. Carta dei vincoli esistenti;
5. Carta degli interventi selvicolturali riportante l'indicazione delle superfici interessate ai lavori
6. Carta degli interventi di manutenzione alle infrastrutture con la discriminante tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
7. Disegni esecutivi dei fabbricati e/o manufatti di cui si preveda la costruzione e/o l'eventuale ripristino e/ola manutenzione straordinaria;
8. Disegni delle opere;
9. Elenco dei terreni;
10. Elenco dei prezzi;
11. Analisi dei prezzi;
12. Computo metrico estimativo delle opere, dei lavori, delle provviste, dei servizi da eseguire;
13. Prospetto riepilogativo del fabbisogno di manodopera, di materiali, beni e servizi relativi agli interventi da eseguire;
14. Cronologia degli interventi programmati.
15. Piano di sicurezza

I quadri economici degli interventi devono prevedere la seguente articolazione del costo complessivo per i lavori:

- a) lavori in economia da eseguirsi in amministrazione diretta
lavori in economia da eseguirsi a mezzo cottimo fiduciario;
- b) acquisizione di beni e servizi connessi allo svolgimento dei lavori;
- c) somme a disposizione dell'amministrazione per:
 - incentivi per la progettazione (art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)
 - spese di carattere tecnico e strumentale (art. 92 commi 7 e 7 bis D.Lgs 163/2006)
 - spese generali per la conduzione dei lavori
 - spese per I.V.A ed eventuali altre imposte come per legge.

Per i lavori per i quali è prevista l'esecuzione mediante cottimo fiduciario, i modelli dei documenti relativi al procedimento di gara, quali lettera di invito, disciplinare di patti e condizioni, schema del contratto di cottimo, debbono essere allegati al progetto esecutivo, ai fini della loro preventiva approvazione.

Art. 11 **Validazione, istruttoria ed approvazione degli interventi**

Conclusa le fase di progettazione ed acquisiti i pareri preventivi di cui all'art. 58 comma 1 del Regolamento DPR 207/2010, il progetto esecutivo sarà sottoposto a Verifica ai sensi

dell'art. 44 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006).

Per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro per opere puntuali, od inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice in caso di opere a rete, l'atto formale di Validazione del progetto (art.55 del DPR 207/2010) sarà redatto dal RUP, a condizione che lo stesso non ne sia stato il progettista.

Diversamente l'atto formale di Validazione del progetto sarà redatto dalla competente struttura intermedia del Dipartimento.

L'approvazione e l'ammissione a finanziamento di ciascun intervento avviene con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento, o da soggetto dallo stesso delegato.

Art. 12

La realizzazione degli interventi approvati

La Direzione dei lavori

Alla direzione dei lavori compete il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'intervento progettuale. Alla direzione dei lavori si applicano tutte le norme di cui alla Parte II Titolo VIII del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006).

Il Dirigente dell'Ufficio attuatore dei lavori, qualora delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento, sentito il Responsabile Unico del procedimento, costituisce per ciascun intervento approvato l'ufficio di direzione dei lavori, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste.

La direzione dei lavori è affidata ad un funzionario in servizio presso gli Uffici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura delle opere da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni. Nel caso di complessità dell'intervento progettuale distrettuale, il Direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da assistenti nominati con funzioni di direttori operativi ed istruttori di cantiere.

Le funzioni di coordinatore della sicurezza previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal Direttore dei lavori qualora lo stesso sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.

L'inizio dei lavori deve essere preceduto dal verbale di inizio dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a condurre il lavoro affidatogli impiegando gli operai con l'obiettivo di conseguire il miglior risultato nella realizzazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo.

Prima che si dia inizio ai lavori relativi a ciascun progetto esecutivo, il Responsabile del procedimento deve redigere una relazione dalla quale si rilevi che non sono cambiate le condizioni del sito di intervento rispetto a quelle del progetto esecutivo approvato.

Il Direttore dei Lavori, alla presenza del Responsabile del procedimento terrà sul cantiere apposita riunione con i Capi operai, i Capi squadra, e tutti gli operai interessati. Nel corso della medesima verrà illustrato il lavoro a farsi, i compiti assegnati a ciascuno, le modalità,

di organizzazione del lavoro ivi comprese le modalità di rilevazione delle presenze in relazione anche al C.C.N.L. ed al C.I.R.L. vigenti.

Contabilità dei lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia deve essere effettuata con le modalità stabilite nella Parte II Titolo IX del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

In caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- 1) il giornale dei lavori
- 2) la lista settimanale della manodopera e dei mezzi d'opera
- 3) la lista settimanale delle provviste dei materiali e dei noli
- 4) il registro di contabilità ed il sommario, ove vengono annotate le risultanze delle liste in rigoroso ordine cronologico.

In caso di lavori affidati per cottimo fiduciario i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- 1) il giornale dei lavori
- 2) i libretti delle misure dei lavori e delle provviste
- 3) le liste settimanali
- 4) il registro di contabilità
- 5) il sommario del registro di contabilità
- 6) gli stati di avanzamento dei lavori
- 7) i certificati di pagamento delle rate in acconto
- 8) il conto finale e la relativa relazione.

Il Direttore dei lavori è tenuto al mantenimento del giornale dei lavori, anche attraverso il personale dei cantieri, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e le attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Il Direttore dei lavori compila i conti dei fornitori (per i lavori in amministrazione diretta) ed i certificati di avanzamento dei lavori (per il lavori affidati per cottimo fiduciario). Sulla base delle risultanze delle liste delle somministrazioni o dei certificati di avanzamento dei lavori, il Responsabile del procedimento dispone i pagamenti ai creditori, i quali devono rilasciare apposite quietanze.

Il Direttore dei lavori deve inoltrare al Responsabile del procedimento, entro i primi due giorni di ogni mese, un rendiconto mensile delle spese corredato delle fatture e delle liste debitamente quietanzate (per i lavori in amministrazione diretta) o dei certificati di avanzamento dei lavori (per il lavori affidati per cottimo fiduciario), che devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui sono annotati i pagamenti.

Nel caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta il Direttore dei lavori redigerà un rendiconto finale, formulato come i mensili, nel quale riepilogherà le anticipazioni delle somme ricevute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. Al rendiconto finale si unirà una

relazione e la liquidazione finale, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed, in complesso, il risultato ottenuto. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera e materiali, e ne sono avanzati dopo la conclusione dei lavori, questi verranno annotati in appositi elenchi che saranno firmati da chi li tiene in consegna.

Nel caso di lavori affidati per cottimo fiduciario il Direttore dei lavori inoltrerà al Responsabile del procedimento il conto finale dei lavori a cui unirà una propria relazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 200 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 nonché il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per lavori di importo inferiore ad euro 40.0000 valgono le norme di contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 13 **Varianti agli interventi approvati**

Per i lavori inerenti le attività gestionali e di manutenzione rientranti fra quelli previsti all'art. 4 del presente provvedimento ed eseguiti in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 5 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., viene demandata al discrezionale giudizio del Responsabile Unico del Procedimento l'approvazione e l'esecuzione di varianti alla previsione originale, qualora non comportino la necessità di una ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, purché motivate da obiettive esigenze tecniche ed economiche e sempreché le modifiche non alterino la natura del progetto stesso.

Qualora le variazioni alla previsione originale richiedano un qualsiasi aumento di spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, le perizie di variante dovranno essere autorizzate ed approvate dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o da soggetto dallo stesso delegato di cui al precedente art. 11.

Per i lavori in economia rientranti nella disciplina e nei limiti di importo previsti dall'art.125 del D.Lgs 163/2006, eseguiti in amministrazione diretta o affidati per cottimo fiduciario, ove durante l'esecuzione dei lavori l'importo ammesso a finanziamento si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento può redigere una perizia suppletiva al progetto originario e chiederne l'approvazione al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale od al soggetto dallo stesso delegato di cui al precedente art. 11. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare i limiti di importo stabiliti dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

Art. 14 **Lavori d'urgenza**

Nel caso in cui occorre provvedere all'esecuzione di lavori in economia con carattere d'urgenza, il Responsabile del procedimento (o un tecnico incaricato) redige un apposito verbale nel quale devono essere indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che hanno provocato tale situazione e i lavori necessari per rimuoverla; a tale fine deve essere quindi predisposta una apposita perizia estimativa dei lavori necessari. Il verbale e la perizia vengono trasmessi al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il quale dispone l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in economia e provvede alla copertura della spesa necessaria.

Art. 15
Lavori di somma urgenza

In caso di somma urgenza e cioè quando non è consentito alcun indugio nell'esecuzione dei lavori, il Responsabile Unico del procedimento (o il tecnico che per primo si reca sul posto e accerta i fatti) redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e può disporre, altresì, l'immediata esecuzione dei lavori anche con affidamento diretto, entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità (e quindi in tal caso senza limite di spesa).

Il prezzo della prestazione è definito consensualmente tra affidante ed affidatario e, in mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla Stazione appaltante, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare specifica riserva. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione il Responsabile Unico del procedimento (o il tecnico incaricato) redige una perizia giustificativa dei lavori, che deve essere trasmessa unitamente al verbale di somma urgenza al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il quale provvede all'approvazione dei lavori e alla copertura delle spese necessarie.

Nel caso che non vengano approvati i lavori ordinati, si procederà alla liquidazione delle sole spese relative alle opere già realizzate.

Art. 16
Collaudo dei lavori

Tutti i lavori e le opere di cui al presente provvedimento, ancorché finanziati con fondi regionali, statali o comunitari, sono sottoposti a collaudo o a certificazione di regolare esecuzione nell'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione emanato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente 1.000.000 di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere confermato del Responsabile del procedimento.

Nel caso di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale provvede alla nomina di un collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'art. 215 comma 4 lett. e) del Regolamento emanato con DPR 05/10/2010 n. 207 e dell'art. 120 comma 2 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163.

Art. 17
Atti di collaudo

Gli atti di contabilità finale, che debbono essere allestiti in originale e duplice copia a cura della direzione dei lavori e trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento entro tre mesi dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori, sono costituiti come appresso:

a) copia del progetto approvato;

- b) determinazione di approvazione dei progetti, autorizzazione di eventuali perizie di variante;
- c) certificato delle verifiche antecedenti l'inizio dei lavori;
- d) verbale di inizio dei lavori;
- e) eventuali verbali di accertamento di danni;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- g) eventuali proroghe al tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- h) certificato di ultimazione dei lavori;
- i) prospetto di confronto fra i lavori progettati e quelli eseguiti;

ed inoltre, in caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta:

- rendiconto finale dei lavori
- relazione e liquidazione finale dei lavori
- certificato di regolare esecuzione (solo per i lavori di importo sino a 500.000 euro)

ovvero, in caso di lavori eseguiti per cottimo fiduciario:

- libretti delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità
- stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento delle rate in acconto
- conto finale
- relazione di accompagnamento al conto finale
- certificato di regolare esecuzione dei lavori

In caso di collaudo in corso d'opera il Responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione originale di cui ai precedenti punti a), b), c), d), integrandola successivamente con gli altri atti in originale.

L'invio degli atti di contabilità finale al collaudatore in corso d'opera deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro i successivi tre mesi.

L'organo di collaudo, condotte a termine le operazioni connesse al mandato ricevuto, trasmette al Responsabile del procedimento tutti i documenti tecnici, amministrativi e contabili ricevuti, unendovi i verbali di visita ed il certificato di collaudo, dandone informazione al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Gli atti originali di contabilità finale, in uno con il certificato di regolare esecuzione ovvero, con il certificato di collaudo, vengono trasmessi dal Responsabile del procedimento, per il tramite del Dirigente responsabile dell'Ufficio attuatore dei lavori, al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale affinché lo stesso possa disporre, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, la revisione contabile degli atti stessi e pronunciarsi sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo dei lavori.

La determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale viene notificata al Dirigente responsabile dell'Ufficio attuatore dei lavori ed al Responsabile del procedimento ed, in caso di lavori eseguiti per cottimo fiduciario, all'esecutore degli stessi lavori.

Art. 18

Corrispettivi ed incentivi per la progettazione e l'esecuzione

Per i progetti di lavori in economia che vengono realizzati con la forma dell'amministrazione diretta e rientranti tra quelli previsti ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del presente provvedimento, l'incentivo per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo da ripartirsi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tra i soggetti indicati nello stesso articolo, è stabilito in una somma non superiore allo 0.80% dell'importo dei lavori da eseguirsi in amministrazione diretta.

Per i progetti di lavori in economia rientranti tra quelli previsti ai punti 10, 11 e 12 dell'art. 4 del presente provvedimento che vengono realizzati in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario, l'incentivo di cui al precedente comma è stabilito in una somma non superiore al 1,2% dell'importo dei lavori da eseguirsi.

Le modalità di ripartizione del fondo saranno stabilite con apposito Regolamento.

Art. 19

Elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici

1. Con separato sarà istituito l'**Elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici**, suddiviso in varie categorie riconducibili indicativamente alle categorie di cui al DPR n. 34/2000, nell'ambito del quale scegliere i soggetti a cui affidare direttamente i lavori, da invitare alle procedure di gara informale di cui ai precedenti articoli ed alle procedure ristrette senza previa pubblicazione del bando di gara previste dal dall'articolo 57, comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto stabilito dall'art. 122, comma 7, dello stesso Codice.

2. L'iscrizione all'Elenco viene effettuata sulla base delle autocertificazioni presentate dagli offerenti nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti nei bandi di abilitazione che verranno pubblicati con cadenza triennale, secondo le norme e disposizioni al momento vigenti. Dovrà essere in ogni caso garantita la riapertura dei termini di iscrizione all'**Elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici** a cadenza annuale. Al termine del triennio si procede al rinnovo completo dell'Elenco.

E' fatto obbligo agli iscritti all'Elenco di comunicare qualsiasi variazione intervenga nel periodo di vigenza dell'abilitazione. In ogni momento il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà comunque chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonché delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione degli stessi.

3. Ciascuna impresa potrà essere iscritta a più di due categorie di lavori scelte tra quelle di cui all'elenco di seguito allegato. All'interno di ciascuna categoria, gli operatori saranno suddivisi in elenchi secondo la classifica di cui all'Allegato A del Regolamento emanato con DPR 05.10.2010 n. 207.

4. L'Amministrazione, nella fase di istituzione dell'Elenco, autorizza l'abilitazione nel termine di venti giorni dalla ricezione delle domande, comunicando al fornitore le categorie per le quali risulta abilitato. In sede di revisione annuale saranno inserite le imprese le cui domande siano pervenute nel periodo antecedente.

5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si danno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal destinatario nell'ambito della procedura di iscrizione all'Elenco.

6. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

ALLEGATO – Categorie Lavori		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	INCLUDE ANCHE
OG 1	Edifici civili e industriali	OS1, OS2, OS6, OS8, OS13, OS18, OS 21, OS23, OS32, OS33
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OS2, OS6, OS7, OS25
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OS1, OS7, OS8, OS9, OS10, OS11, OS12, OS13, OS18, OS20, OS21, OS23, OS24, OS26, OS34
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	OS1, OS8, OS11, OS13, OS18, OS20, OS21, OS23
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OS1, OS18, OS20 OS1, OS18, OS20
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OS1, OS13, OS18, OS20, OS21, OS23
OG 11	Impianti tecnologici	OS3, OS4, OS5, OS14, OS18, OS19, OS28, OS30
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OS1, OS8, OS13, OS14, OS18, OS20, OS21, OS23
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	OS1, OS8, OS13, OS18, OS20, OS21, OS23

Art. 20

Esclusione e sospensione dall'Elenco degli operatori economici

1. Sono escluse dall'elenco fornitori le ditte che:

- a) si siano rese responsabili di dichiarazioni false e di gravi inadempimenti;
- b) abbiano presentato offerta in trattative, i cui bandi e/o capitolati d'oneri richiedevano requisiti tecnico economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- c) non abbiano tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- d) non abbiano presentato offerta per due consecutive procedure di gara ufficiosa
- e) abbiano perso uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere dall'elenco fornitori, dandone comunicazione all'interessato, senza indugio per posta elettronica, alle ditte che:

- a) non abbiano tempestivamente comunicato all'Amministrazione le variazioni intervenute su dati forniti in sede di iscrizione all'Elenco, così come stabilito dall'art. 19 fino a quando non vengano comunicate all'Amministrazione le variazioni intervenute;

b) si siano rese responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze. In tal caso la sospensione andrà da un minimo di trenta ad un massimo di centoventi giorni.

Art. 21

Scelta delle imprese da invitare a presentare offerta

1. Salvo diversa metodologia che dovrà comunque garantire il criterio generale di trasparenza, concorrenza e rotazione del quale il responsabile unico del procedimento dovrà dare atto, le imprese da invitare a presentare offerta dovranno essere individuate nel numero di almeno cinque.
2. In caso di esaurimento dell'elenco, si potrà provvedere a scorrere nuovamente lo stesso. In un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale verranno pubblicate le Imprese iscritte all'Elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici.

TITOLO II

Acquisizioni in economia dei beni e dei servizi

Art. 22

Ambito di applicazione

Il Titolo II del presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, in attuazione e nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 23

Modalità di esecuzione in economia

- 1) Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
- 2) Sono effettuati in amministrazione diretta le acquisizioni per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con i materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o con personale proprio.
- 3) Sono effettuati a cottimo fiduciario le acquisizioni per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad operatori economici esterni all'Amministrazione.
- 4) Le forniture di beni e di servizi affidati in economia ad operatori economici sono ammessi dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e per importi di cui al successivo art. 24 escluso I.V.A.

Art. 24

Tipologia e limiti di spesa di beni e servizi

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi con riguardo alle esigenze delle Strutture del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, nei limiti degli importi sotto indicati, al netto dell'I.V.A.:

- 1) spese per l'acquisto di mobili e arredi anche di particolare pregio storico-artistico, nonché complementi di arredo, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 2) spese per l'acquisto di fotocopiatrici, climatizzatori, macchine, comprese le opere di installazione e collocazione, nonché apparecchiature di tipo informatico e relativi sistemi operativi e software applicativi, accessori informatici, materiali connessi all'uso, videoproiettori, macchine fotografiche ed altre attrezzature varie; spese di manutenzione ed assistenza tecnica, servizi informatici, consulenza, impiantistica collegata alla rete informatica, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 3) spese per l'acquisto di materiale di cancelleria e di altri beni di facile consumo, anche per attrezzature grafiche, fotografiche, fotoriproduzioni, ecc..., per il funzionamento degli uffici, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 4) spese per l'acquisto di libri, stampe, opuscoli e simili, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione anche su supporto informatico, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per

- fotografie e cinematografia inerenti ai compiti d'istituto, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 5) spese connesse all'igiene, alla prevenzione, alla sicurezza, anche antincendio, ed agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nei luoghi di lavoro, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 6) spese per l'acquisto di uniformi e divise, e dispositivi di protezione individuale e collettiva, cassette di pronto soccorso e materiale sanitario in genere, di importo inferiore a 200.000 euro;
 - 7) spese per l'acquisto di vettovagliamento e generi di conforto per il personale impegnato in servizi speciali e/o di protezione civile, di importo inferiore a 100.000 euro;
 - 8) spese per l'acquisto di paletti di castagno, di acciaio od altro materiale, filo metallico spinato e non, reti metalliche ed ogni altro materiale per la realizzazione di chiudende e/o recinzioni, di importo inferiore a 200.000 euro;
 - 9) spese per l'acquisto di materiale da costruzione, cemento, materiale vario di ferramenta, ecc..., materiali inerti e lapidei, attrezzature per cantieri, cartelli segnaletici e monitori, di importo inferiore a 200.000 euro;
 - 10) spese per l'acquisto di materiale per la gestione dei vivai e dei Centri di Conservazione del germoplasma: fitocelle, terricci, concimi e quant'altro necessario, di importo inferiore a 200.000 euro;
 - 11) spese per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature di laboratorio, nonché materiale di facile consumo connesso al funzionamento del laboratorio, di importo inferiore a 200.000 euro;
 - 12) spese per l'acquisto alimenti per animali, quali mangime, fieno, ecc... ed attrezzature, prodotti sanitari e servizi connessi agli allevamenti, di importo inferiore a 200.000 euro;
 - 13) spese per acquisto e immatricolazione, noleggio o leasing, di automezzi (compresi quelli destinati a lavori di sistemazione idraulica), mezzi agricoli ed attrezzature, natanti, aeromobili e macchine di soccorso, nonché spese per riparazioni e manutenzione; spese per l'acquisto di carburante, lubrificanti, materiali di ricambio ed accessori, ogni altro materiale di consumo, nonché spese per lavaggio, autorimesse, ed altre spese connesse al regolare funzionamento ed uso, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 14) spese per servizi di noleggio a caldo e a freddo di macchine operatrici per movimento terra, lavorazione terreni, trivellazioni ed altri lavori agro-forestali, di importo inferiore a € 200.000;
 - 15) spese per servizi assicurativi, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 16) spese per la riparazione, manutenzione e restauro di mobili e arredi anche di particolare pregio storico-artistico, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
 - 17) spese per servizi specialistici di elaborazione dei dati, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
 - 18) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, illuminazione e riscaldamento dei beni e dei locali, nonché spese per servizi ausiliari e per la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 19) spese per servizi di manutenzione di impianti idrico-sanitari, elettrici, telefonici, di riscaldamento, di condizionamento, di sollevamento ed antincendio, telesorveglianza, insonorizzazione, antintrusione e cablaggio anche provvisori, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 20) spese per servizi di raccolta differenziata e di smaltimento di rifiuti speciali, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 21) spese per trasporti, traslochi e/o facchinaggio, carico e scarico di materiali, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e trasporto di opere d'arte, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
 - 22) spese per la telefonia mobile, di importo inferiore a 100.000,00 euro;

- 23) spese per servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni connesse, d'ingegneria ed architettura, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 24) spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e fiere ed altre manifestazioni promozionali, culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 25) spese per servizi di noleggio, di tendoni, palchi e tribune ed altri beni e attrezzature varie per manifestazioni e spettacoli, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 26) spese per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 27) spese per lavori di traduzione, interpretariato ed eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 28) spese per la divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 29) spese per servizi promo-pubblicitari e comunicazione istituzionale, divulgazione e l'informazione attraverso i vari canali di comunicazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 30) spese per servizi di progettazione grafica, stampa, rilegatura, litografia, ed altri servizi di produzione tipografica, progettazione grafica di siti web; spese per acquisto di materiali e servizi destinati alla divulgazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 31) spese per acquisti di medaglie, targhe, crest ed altro materiale e/o servizi da utilizzare ai fini della rappresentanza, di importo inferiore a 50.000,00 euro;
- 32) spese per acquisti di servizi e/o materiali da utilizzare ai fini della per l'addobbo e l'arredamento di locali demaniali adibiti ad attività museale, educazione ambientale, divulgative, ricreative, scientifiche e culturali, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 33) spese per servizi di accompagnamento e guida turistico - naturalistica, di importo inferiore a 50.000,00 euro;
- 34) spese per beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 35) spese per beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 36) spese per beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza o già scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 37) spese per beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Deliberazione di Giunta di Governo n. 317 del 4 settembre 2012, punto 1), relativamente alla piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione siciliana, ovvero dell'analoga piattaforma del mercato del portale CONSIP, per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 25
Divieto di frazionamento

Ai sensi del comma 13 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nessuna prestazione di beni, servizi, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente di spese in economia, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 26
Organi responsabili

- 1) L'affidamento di forniture di beni e servizi è disposto dal dirigente responsabile della spesa nell'ambito degli obiettivi e del "budget" ad esso assegnati.
- 2) Per ogni acquisizione in economia si provvederà attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi legge 241/90, così come recepita con la legge regionale del 30/04/1991, n. 10 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 125, comma 2, e dell'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, incaricato dal dirigente responsabile della spesa. In mancanza del predetto incarico il responsabile unico del procedimento si identifica nel dirigente responsabile della spesa.
- 3) Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il delegato alla spesa (Cassiere) allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni, servizi per le minute spese d'ufficio entro i limiti di importo predeterminati ed in ogni caso non superiori a euro 10.000,00 (oltre I.V.A.), ovvero in casi d'urgenza.
- 4) Il delegato alla spesa che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di beni, servizi assume a tutti gli effetti la figura del responsabile del procedimento di cui al precedente comma 2.
- 5) L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del dirigente responsabile della spesa deve indicare:
 - a) l'esigenza da soddisfare;
 - b) i motivi per cui è adottata la procedura in economia;
 - c) in quale tipologia di spesa, prevista nel presente , rientri l'acquisizione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - e) l'importo presunto della spesa;
 - f) il capitolo di imputazione;
 - g) la dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 25;
 - h) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 24.

Art. 27
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

- 1) L'acquisizione dei beni, servizi è effettuata in via ordinaria sulla base di un progetto che individua l'esigenza da soddisfare, l'importo stimato o presunto, nonché il nominativo del responsabile del procedimento incaricato, corredato altresì da capitolato speciale d'appalto o d'oneri, elaborati dagli uffici tecnici preposti, ovvero sulla base di preventive indagini di mercato idoneamente documentate (siti web, richieste informali ad almeno n. 5 operatori economici, ecc...).
- 2) Per la determinazione degli importi della spesa da porre a base di gara si fa riferimento a listini e prezzi ufficiali ovvero si ricorre ai prezzi stabiliti da Consip per oggetti corrispondenti a quelli da acquistare.

- 3) L'acquisizione dei beni e servizi per **importi superiori a 10.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 24**, con esclusione dell'I.V.A., è effettuata tramite procedura ristretta mediante affidamento ad operatori economici. La scelta del soggetto affidatario, presso cui effettuare l'acquisizione, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, individuati tra quelli inseriti nell'Elenco dei fornitori di beni e di prestatori di servizi del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale territoriale ovvero in quello istituito presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, distinto per categorie merceologiche.
- E' consentito il ricorso ad operatori economici non inserite ai predetti Elenchi, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta per i beni e i servizi non risultano imprese iscritte, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 e successive modifiche ed integrazioni (mercato elettronico).
- 4) L'acquisizione di beni e servizi per **importi da 1.000,00 e fino a 10.000,00 euro**, con esclusione dell'I.V.A., è effettuata tramite procedura ristretta mediante affidamento ad operatori economici. La scelta del soggetto affidatario, presso cui effettuare l'acquisizione, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati tra quelli inseriti nell'Elenco dei fornitori di beni e di prestatori di servizi del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ovvero in quello istituito presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, distinto per categorie merceologiche.
- E' consentito il ricorso ad operatori economici anche non inseriti nell'Elenco dei fornitori di beni e di prestatori di servizi, **qualora a livello locale non risultano imprese iscritte** negli Elenchi di cui ai punti precedenti, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio.
- 5) Per l'acquisizione di beni e servizi è consentito **l'affidamento diretto**, previa comunque contrattazione, da parte del dirigente responsabile della struttura o del delegato alla spesa (Cassiere), qualora **l'importo complessivo è inferiore a 1.000,00 euro**, con esclusione dell'I.V.A., ad operatori economici anche non inseriti nell'Elenco dei fornitori di beni e di prestatori di servizi, qualora a livello locale non risultano imprese iscritte, ovvero nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di mercato, fermo restando la negoziazione dell'offerta direttamente con l'operatore economico; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolge a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui sopra.
- 6) Per i contratti relativi a servizi e forniture, **l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità**, é conferito a dipendenti del Dipartimento, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il che affida l'incarico a dipendenti dovrà motivare la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno del Dipartimento di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti dell'Amministrazione regionale con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente

della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi.

- 7) L'acquisizione di prestazioni di **servizi di ingegneria ed architettura**, nonché relative ad attività di studio, rilievi ed indagini connesse, il cui importo stimato sia inferiore a 40.000,00 euro I.V.A. esclusa, può essere effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 267 comma 10 del relativo regolamento di esecuzione, nonché dall'art. 12 della legge regionale n. 12/2011.
- 8) Per gli importi pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 9) Per l'affidamento di incarichi di cui ai precedenti commi si farà ricorso all'Albo unico regionale, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2011.
- 10) La richiesta dei preventivi/offerte, che possono essere corredati da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, da inoltrare agli operatori economici mediante lettera o con altro mezzo (telefax, posta elettronica) deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le caratteristiche tecniche;
 - c) le qualità e le modalità di esecuzione evidenziando la possibilità di affidamento e/o la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
 - d) le eventuali garanzie richieste;
 - e) i criteri di scelta del contraente;
 - f) il prezzo complessivo, i prezzi unitari e le quantità delle singole voci che compongono la spesa;
 - g) modalità di gara ed aggiudicazione (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
 - h) in caso di procedura di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta deve precisare gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. Gli elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della fornitura o prestazioni richieste, ed a titolo esemplificativo sono:
la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche funzionali ed estetiche; le caratteristiche ambientali; il costo di gestione e manutenzione; gli elementi migliorativi dell'offerta; il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita; il termine di consegna o di esecuzione; l'impegno sul reperimento e montaggio dei pezzi di ricambio;
 - i) le modalità di pagamento;
 - j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
 - k) la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte;
 - l) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
 - m) il termine massimo di ricevimento delle offerte, normalmente non inferiore a giorni 10 dalla data di invio della lettera d'invito;
 - n) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione;
 - o) il codice identificativo di gara "CIG" rilasciato dal sistema informativo di monitoraggio dell'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP", rilasciato dal sistema MIP/CUP.

- 11) La lettera d'invito deve contenere, altresì, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI (Documento unico valutazione rischi), ove necessari.
- 12) Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000,00 euro nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso si può prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006, così come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del medesimo decreto. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero di offerte è inferiore a 10.
- 13) I preventivi sono esaminati da una commissione all'uopo nominata dalla stazione appaltante ed è composta da tre componenti di cui un dirigente che la presiede e da due funzionari e/o istruttori individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La Commissione redige e sottoscrive il verbale di gara, individuando l'operatore economico a cui è aggiudicata l'acquisizione e nei casi previsti dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, la stazione appaltante effettua le dovute comunicazioni al dipartimento regionale tecnico secondo le modalità previste nel medesimo articolo.
- 14) Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionato:
 - a) mediante lettera - contratto, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A.;
 - b) mediante atto negoziale negli altri casi;
- 15) I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
 - d) gli estremi contabili (capitolo);
 - e) la forma di pagamento;
 - f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
 - h) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.
- 16) Nel caso di lettera - contratto, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.

Art. 28

Verifica della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi-pagamenti

- 1) La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 20 giorni dall'acquisizione, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento ovvero da parte del direttore di esecuzione ove nominato.
- 2) Il responsabile del procedimento e/o il consegnatario hanno l'obbligo della verifica di rispondenza del bene e/o del servizio alla consegna e in corso d'opera.
- 3) Il consegnatario provvede, altresì, all'immediata presa in carico della fornitura e, ove prescritta, alla successiva inventariazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 4) Nel caso di fornitura di beni il dirigente competente responsabile della spesa, qualora necessario in dipendenza delle caratteristiche intrinseche e funzionali dei beni oggetto della fornitura, determinerà, contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 5 dell'art. 27, se gli stessi dovranno essere sottoposti a collaudo o ad attestazione di regolare fornitura.

- 5) Il collaudo è eseguito da apposita commissione.
La commissione di collaudo è nominata annualmente dal Dirigente generale. Il collaudo non può essere effettuato da funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni.
- 6) Le fatture relative all'acquisizione dei beni e dei servizi non potranno essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile della spesa previo collaudo o verifica di regolare esecuzione, nonché l'avvenuta inventariazione ove prevista, nel rispetto delle altre norme di contratto; e nel caso di spesa delegata il visto di liquidazione dovrà essere apposto sulle fatture dal funzionario delegato alla relativa spesa.
- 7) I pagamenti sono disposti dal dirigente responsabile della spesa entro sessanta giorni dalla data del collaudo o della verifica di regolare esecuzione, previo accertamento della regolarità contributiva e laddove previsto fiscale, nonché nel rispetto dell'art. 2 comma 1 della Legge regionale 20/11/2008 n. 15 e art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136.

Disposizioni comuni

Art. 29 Trasparenza e pubblicità

- 1) Le procedure di acquisizione non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previste dagli artt. 122 e 124 del codice dei contratti pubblici.
- 2) Ogni acquisizione deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gara dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG), se richiesto, devono essere registrate nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP/CUP)", con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione nel sito web della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 173, comma 2 e 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice.
- 4) I contratti in qualsiasi forma sottoscritti devono essere comunicati all'osservatorio dei contratti pubblici nei termini, nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12.
- 5) Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario, per qualsiasi importo, sono soggetti alla pubblicazione nel sito del Dipartimento alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione: "Bandi e contratti", ai sensi del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33. E' necessario infine porre in essere gli adempimenti nei confronti dell'AVCP in attuazione dell'art. 1, comma 27, legge 190/2012 e Delibera AVPC n. 26/2013.

Art. 30 Garanzie

Le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 31 Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al presente , si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, servizio e fornitura, a spese del soggetto o dell'impresa (inadempiente), salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 32 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., al Decreto legislativo n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale n. 12/2011, al D.P.R. 207/2010 ed alle disposizioni contenute nelle norme di contabilità di Stato.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pietro Lo Monaco)